



## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA

Il Giudice di Pace dott. \_\_\_\_\_

### **Il Giudice,**

Letta l'istanza dell'avv. A \_\_\_\_\_, con la quale veniva richiesto il rilascio "*delle sentenze del GDP di Padova dell'anno in corso relative a ricorsi avverso verbali di violazione del Codice della Strada proposti nei confronti del Comune di \_\_\_\_\_*";

Rilevato come la richiesta risulti formulata in termini eccessivamente generici ed indeterminati;  
Rilevato inoltre e soprattutto come, alla luce della rilevante mole dei provvedimenti ad oggi depositati in tema e del carico di lavoro delle cancellerie, risulti impossibile evadere la richiesta senza arrecare conseguenze pregiudizievoli all'adempimento delle normali incombenze gravanti sul personale, già di per sé impegnative alla luce dell'aumento delle competenze assegnate all'Ufficio e del contenzioso attuale;

Ritenuto comunque sussista indubbio interesse pubblico alla conoscibilità di talune problematiche connesse al contenzioso in essere con l'Amministrazione indicata in richiesta,

P.T.M.

**Rigetta l'istanza dell'avv. A \_\_\_\_\_**

**Dispone la pubblicazione sul sito dell'Ufficio e, qualora possibile, su quello dell'Ordine degli Avvocati di Padova di una sentenza a campione di particolare interesse sulla materia indicata, individuata nella decisione dello scrivente Giudice n. 1355/2023, opportunamente oscurata con riferimento ai dati sensibili e personali delle parti e dei legali patrocinatori.**

Padova, li 20 novembre 2023.

Dott. \_\_\_\_\_

N.RG 2023



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA**  
**Sezione Unica**

Il Giudice di Pace di Padova Dott.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. \_\_\_\_\_ 2023 Ruolo Generale  
contenzioso dell'anno 2023

**TRA**

Ricorrente: \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ )  
rappr. e dif. dall'avv. \_\_\_\_\_ a ( \_\_\_\_\_ )

**E**

Resistente: **COMUNE DI** \_\_\_\_\_ - ( \_\_\_\_\_ )  
rappr. e dif. dall'avv. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**Conclusioni per** \_\_\_\_\_ : come da ricorso.

**Conclusioni per il Comune di** \_\_\_\_\_ : come da memoria difensiva.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Parte ricorrente proponeva opposizione avverso due verbali di violazione del Codice della Strada elevati dalla Polizia Locale del Comune di \_\_\_\_\_, per la violazione dell'art.142 del C.d.S., individuati rispettivamente al n. \_\_\_\_\_/23 prot. n. \_\_\_\_\_ ed al n. \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Le violazioni al Codice della Strada erano state tutte accertate mediante apparecchiature automatiche di rilevazione, di recente installazione, collocate nel Comune di \_\_\_\_\_ ungo la Strada Regionale n. 307 (detta anche “*Strada del Santo*”) che collega Padova a Castelfranco Veneto.

La parte ricorrente contestava la legittimità degli accertamenti effettuati con i verbali opposti e chiedeva l’annullamento degli stessi.

Il \_\_\_\_\_ deduceva i seguenti motivi d’opposizione: 1) la violazione dell’art. 142, commi 1 e 2, del C.d.S., per errore sui presupposti di fatto e diritto, per segnaletica assente/insufficiente, fino al 4 agosto 2023, relativa al nuovo limite di velocità di 50 km/h e a cascata per mancato rispetto del chilometro di distanza di cui al D.L. 205/2010; 2) la violazione dell’articolo 142, comma 6-bis, del C.d.S., per assenza di visibilità della postazione di controllo e di idonea segnaletica; l’illegittimità della segnaletica stradale anche con riferimento alla velocità, per totale o parziale non visibilità della stessa e conseguente confusione ingenerata nell’utente; l’illegittimità per mancato rispetto delle prescrizioni del decreto prefettizio, oltre che per mancato rispetto delle prescrizioni di Veneto Strade S.p.a.; la violazione dell’art. 4 del d.l. n. 121/2002 con riferimento alla mancanza di debita informazione; 3) la violazione dell’art. 25, comma 2, legge 29 luglio 2010 n. 120, per assenza del decreto ministeriale attuativo e per mancato rispetto della distanza ivi prevista o per incompleta e generica verbalizzazione sul punto; 4) la mancanza di affidabilità della postazione di controllo per violazione dell’art. 142, comma 6, C.d.S., per mancanza di omologazione, oltre che per assenza di taratura di centro accreditato e mancanza di verifiche di funzionalità come prescritte dal D.M. n. 282/2017; 5) l’illegittimità del provvedimento presupposto, ovvero del decreto prefettizio avente data 3 aprile 2023 indicato nel verbale, per errore sui presupposti di fatto e di diritto, per violazione del combinato disposto di cui all’art. 4 D.L. 121/2002 e art. 2 C.d.S. (sia con riferimento alla classificazione del tratto di strada sia con riferimento agli altri requisiti previsti per l’adozione del decreto); 6) l’illegittimità derivata per illegittimità della classificazione del centro abitato e dell’acquisizione del tratto di



strada *de quo* al demanio comunale e comunque per assenza di efficacia dell'acquisizione, per violazione dell'art. 4 C.d.S.; 7) l'illegittimità derivata per violazione della normativa in materia di privacy e mancato rispetto delle prescrizioni del decreto del Prefetto, oltre che per violazione della normativa in materia di appalti e del combinato disposto di cui all'art. 61 della legge n. 120/2010 e art. 5 DPR 22 giugno 1999, n. 250; 8) la violazione degli artt. 3, 8 e 8 bis della L. 681/1989 e 27 della Costituzione, per mancanza di configurabilità dell'elemento soggettivo, quanto meno sotto il profilo della colpa.

La parte resistente si costituiva tempestivamente, provvedendo altresì alla prescritta produzione documentale. Contestava la fondatezza dei motivi di ricorso e chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione proposta.

La causa veniva istruita in via meramente documentale e decisa con lettura del dispositivo di sentenza all'udienza del 11/11/2023.

La vertenza inerisce alla vicenda dell'installazione di nuove apparecchiature di rilevazione automatica della velocità nel territorio del Comune di \_\_\_\_\_, che ha assunto pubblica notorietà nell'ambito circondariale per i fatti relativi sia alle procedure seguite dall'Autorità Comunale, sia all'abnorme numero delle contestazioni elevate, circostanze che hanno cagionato un notevole clamore mediatico e pubblico.

Veniamo al merito della proposta opposizione.

Parte ricorrente, nell'avanzare opposizione avverso due verbali di contestazione elevati nei suoi confronti, deduce plurimi motivi di ricorso, che si vanno ad esaminare partitamente.

Quale primo motivo di ricorso, il \_\_\_\_\_ eccepisce la violazione dell'art. 142, commi 1 e 2 del C.d.S., per errore sui presupposti di fatto e diritto per segnaletica assente/insufficiente, fino al 4 agosto 2023, relativa al nuovo limite di velocità di 50 km/h e a cascata per mancato rispetto del chilometro di distanza di cui al D.L. 205/2010.



La parte ricorrente rileva come nel tratto di strada della S.R. 307 nel quale è stata contestata l'infrazione fosse in precedenza vigente il limite di velocità di 90 km/h, in seguito abbassato a 70 km/h e successivamente ulteriormente ridotto dall'amministrazione comunale a 50 km/h.. Inoltre, il Comune di \_\_\_\_\_, al fine di procedere all'applicazione del nuovo e più restrittivo limite di velocità, avrebbe mutato l'ambito del centro abitato, estendendolo fino a ricomprendere il tratto stradale sul quale sono stati effettuati gli accertamenti di cui è causa.

Secondo la tesi della parte ricorrente, al momento delle contestazioni, il Comune di \_\_\_\_\_ non aveva ancora aggiornato la segnaletica *in loco*, e ciò con riguardo sia alla nuova delimitazione di centro abitato, sia al nuovo limite di 50 km/h applicato, sia infine alla postazione di rilevazione, limitandosi esclusivamente a rimuovere il cartello relativo al limite dei 70 Km/h.

Parte resistente afferma l'infondatezza del motivo di ricorso, deducendo l'idoneità della segnaletica apposta *in loco*, rilevando l'inammissibilità del sindacato in ordine al limite di velocità applicato ed in ogni caso la sufficienza della segnaletica di centro abitato ai fini della legittimità degli accertamenti effettuati.

L'oggetto della doglianza prospettata da parte ricorrente attiene alla legittimità degli accertamenti effettuati, con riguardo all'adempimento degli obblighi di preventiva informazione e segnalazione gravanti sulla Pubblica Amministrazione.

Nella valutazione in ordine alla fondatezza del motivo è necessario partire da due distinti principi.

In primo luogo, va evidenziato come presupposto indefettibile della responsabilità amministrativa, anche con riguardo alle violazioni del Codice della Strada, sia il carattere quantomeno colposo della condotta del trasgressore, principio enunciato chiaramente dall'art. 3 della l. n. 689/81.

L'elemento soggettivo della violazione, così qualificato, viene meno in modo ineluttabile quando l'agente sia caduto in errore scusabile - o addirittura sia stato tratto in inganno - circa la legittimità della propria condotta. Se il conducente di un veicolo al momento della violazione era convinto, in base ad un errore scusabile, di



procedere ad una velocità consentita, nessuna responsabilità potrà essergli addebitata.

Va inoltre considerato il principio di buona fede e di affidamento nei reciproci rapporti fra il cittadino e la pubblica amministrazione, riconducibile al principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione sancito dall'art. 97, primo comma, della Costituzione ed affermato, sul piano della normazione ordinaria, dall'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, disposizione secondo la quale *“i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”*.

Da tali principi discendono a corollario specifiche conseguenze: da un lato v'è la necessità che il comportamento ascrivibile all'utente quale violazione delle regole della circolazione sia effettivamente caratterizzato da responsabilità colposa; dall'altro, v'è l'esigenza che la pubblica amministrazione ponga in essere i propri atti e provveda alla cura degli interessi pubblici nel rispetto di un obbligo di lealtà, collaborazione e buona fede verso i cittadini.

Alla luce di tali principi e ritornando al caso in esame, è indubbio come, nelle ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione decida di procedere a modificazioni delle regole di circolazione vigenti, abbassando i limiti vigenti, ricomprendendo in ambito di “centro abitato” tratti viari in precedenza esclusi e collocando nuove apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni, indubbiamente gravi sull'amministrazione stessa un obbligo di corretta e leale informazione e segnalazione nei confronti dell'utenza stradale e della cittadinanza in generale in ordine alle modificazioni introdotte.

Tale obbligo d'informazione e segnalazione deve avere necessariamente carattere esaustivo, efficace e congruamente preventivo, consentendo così di escludere che l'utenza stradale possa cadere involontariamente in errore circa i propri obblighi e doveri e sia esposta a sanzioni economiche prive di effettiva giustificazione, in quanto non ricollegabili a comportamenti effettivamente colposi.



In altri termini, la necessità che la responsabilità per la violazione del Codice della strada sia colposa esige che l'utente sia stato correttamente, preventivamente ed esaustivamente informato circa eventuali mutamenti dei limiti e dei divieti vigenti in un dato tratto stradale, al fine di escludere che lo stesso possa cadere in errore, per errata od incompleta informazione e/o segnalazione, circa i limiti ed i divieti suddetti.

Traducendo sul piano della concreta attività amministrativa tale enunciazione di principio, l'obbligo di lealtà che l'amministrazione deve osservare implicava nel caso in esame da un lato la necessità di collocare adeguata segnaletica di modificazione delle condizioni della viabilità, mediante plurimi segnali verticali ed orizzontali di chiara ed immediata visibilità, dall'altro il dovere di porre in essere un'adeguata attività informativa, anche pubblicistica e di stampa.

Inoltre, tali obblighi di segnalazione ed informazione avrebbero dovuto avere carattere congruamente preventivo rispetto all'introduzione delle modificazioni applicate, in modo da consentire all'utenza stradale di acquisire dimestichezza con i nuovi limiti, escludendo che la stessa potesse cadere in errore per ragioni di mera abitudine.

In altri termini, il Comune di \_\_\_\_\_ avrebbe dovuto collocare *in loco* una segnaletica chiara ed evidente, che andasse a presegnalare sia il nuovo limite applicato, sia l'ampiamiento dell'area di centro urbano, sia infine la stessa postazione di rilevazione; inoltre, l'amministrazione comunale avrebbe dovuto svolgere un'adeguata attività informativa, sia nei confronti della cittadinanza che verso l'utenza stradale, in ordine ai nuovi limiti applicati; infine, avrebbe dovuto procedere all'effettiva attività di accertamento mediante apparecchiatura di rilevazione dopo un congruo lasso temporale dall'introduzione dei nuovi limiti. Dalla documentazione agli atti emerge invece come nessuna di tali condizioni sia stata soddisfatta dall'amministrazione resistente.

Il Comune di \_\_\_\_\_ non ha infatti allegato prova alcuna dell'esistenza di valida e legittima segnaletica di preavviso e segnalazione, né di aver adempiuto ai propri



preventivi obblighi informativi nei confronti della cittadinanza e dell'utenza stradale gravanti sulla pubblica amministrazione precedente, né tantomeno di aver concesso agli utenti stradali alcun intervallo di tempo per prendere cognizione e confidenza con il nuovo limite di velocità.

In segno contrario, la parte ricorrente ha documentato come il Comune di \_\_\_\_\_ abbia provveduto a dotarsi di adeguata segnaletica di preavviso e segnalazione solo dopo l'8 agosto 2023, ovvero dopo che gli accertamenti opposti erano già stati effettuati.

Tale circostanza risulta provata in via documentale dalle due determinazioni dirigenziali individuate ai numeri 475 e 476 dell'8 agosto 2023, con le quali l'amministrazione comunale approvava l'acquisto di 4 impianti con luce lampeggiante con kit fotovoltaico, segnale limite di velocità e segnale di postazione di controllo nelle vicinanze.

Quindi solo in tale data il Comune di \_\_\_\_\_ aveva deliberato di provvedere a dotarsi di adeguata segnaletica di preavviso e segnalazione.

Incidentalmente, va rilevato come la decisione di dotarsi di nuova segnaletica di presegnalazione rappresenti un palese comportamento concludente, avente carattere confessorio da parte dell'Amministrazione Comunale in ordine all'inadeguatezza della segnaletica precedentemente allocata.

Deve quindi ritenersi comprovato in causa che il Comune di \_\_\_\_\_ non abbia provveduto ad adempiere agli obblighi di idonea e preventiva informazione e segnalazione, sia in ordine ai nuovi limiti di velocità vigenti, sia con riguardo alla presenza ed all'operatività di un'apparecchiatura di rilevazione automatica di nuova installazione, con ciò non osservando il proprio dovere ex art. 97 Cost. di leale collaborazione e buona fede nei confronti della cittadinanza, ponendo in essere - anche se per mera colpa - una situazione di fatto rivelatasi poi oggettivamente tale da indurre in errore molti utenti stradali circa la legittimità della propria condotta. Il motivo è quindi fondato e va accolto.

Quale secondo motivo d'opposizione, parte ricorrente deduce la violazione dell'articolo 142, comma 6-bis, C.d.S. per assenza di visibilità della postazione di controllo e assenza di idonea segnaletica; deduce inoltre l'illegittimità dell'accertamento per mancato rispetto delle prescrizioni del decreto prefettizio, oltre che per mancato rispetto delle prescrizioni di Veneto Strade S.p.a..

Parte ricorrente ha comprovato esaurientemente, mediante allegazione di documentazione fotografica, come la postazione di controllo e la stessa segnaletica relativa al nuovo limite di velocità non risultassero adeguatamente visibili.

Dalle pose fotografiche allegate dal ricorrente emerge infatti come la segnaletica di preavviso di controllo di velocità fosse in parte coperta da altri segnali, in parte del tutto assente o coperta dalla vegetazione; parimenti, non risultava l'installazione di alcun pannello luminoso o di altro sistema di adeguata presegnalazione dell'applicazione del limite o della posizione di rilevazione. Invero, il dispositivo stesso risulta effettivamente collocato su un vecchio palo di illuminazione, privo di qualsiasi colorazione distintiva.

L'esame delle pose fotografiche relative all'apparecchiatura installata ed alla segnaletica allocata prodotte dalla stessa parte resistente consente di confermare tali conclusioni.

Con riguardo alla "presegnalazione" della postazione d'accertamento, risulta infatti dalle foto allegate dal Comune di [redacted] la sola presenza di due segnali di "rilevamento elettronico della velocità", apposti in corrispondenza del cartello d'inizio del centro abitato; il nuovo limite di velocità vigente viene segnalato dal solo e semplice cartello di limite dei "50" km/h; infine, la postazione di rilevazione risulta segnalata dal solo cartellino con l'effigie stilizzata del "vigile" ed agganciata ad uno dei numerosi pali della luce presenti nel tratto viario, che non ha nemmeno formato oggetto di colorazione particolare, idonea ad evidenziarlo.

Va al riguardo definitivamente chiarito come il segnale stradale collocato in corrispondenza del cartello di centro abitato e riportante le diciture, fra loro alternative, di "rilevamento elettronico della velocità", "area videosorvegliata" o



similari, costituisca esclusivamente un generico richiamo sulla presenza nell'ambito del territorio comunale di apparecchiature automatiche di rilevazione delle infrazioni; peraltro, tale tipologia di cartello non è finalizzata a presegnalare la presenza di un determinato dispositivo allocato nelle immediate vicinanze sul medesimo tratto viario e pertanto non integra in alcun modo idonea segnaletica di preavviso di postazione di rilevazione automatica.

Alla luce della documentazione fotografica allegata in giudizio dalle parti, emerge quindi - con riferimento al momento degli accertamenti di cui è causa - l'assenza d'idonea visibilità della postazione di controllo e la mancata installazione di valida ed idonea segnaletica di preavviso e di segnalazione della presenza del dispositivo di rilevazione.

Anche tale motivo di ricorso risulta quindi fondato.

Quale quarto motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la mancanza di affidabilità della postazione di controllo per violazione dell'art. 142, comma 6, C.d.S., per mancanza di omologazione, oltre che per assenza di taratura di centro accreditato e mancanza di verifiche di funzionalità come prescritte dal D.M. n. 282/2017.

Con riguardo alla certificazione di omologazione, va rilevato come parte resistente abbia provveduto alla produzione in giudizio di decreto di approvazione rilasciato dal M.I.T., documentazione che, per giurisprudenza ormai costante dello scrivente Giudice, deve considerarsi equipollente al decreto di omologazione.

Il Comune di \_\_\_\_\_ ha allegato altresì certificato di taratura dell'apparecchiatura di rilevazione utilizzata, peraltro attestante l'esecuzione dell'operazione di verifica in data 13 gennaio 2023, ovvero di gran lunga prima dell'installazione del dispositivo ed della sua effettiva operatività.

E' fatto notorio che la taratura di un dispositivo di misurazione può essere definita come definizione delle caratteristiche metrologiche dello strumento di misura (in inglese indicata con "*calibration*"), mediante un confronto di misure con uno strumento di riferimento, definito campione.



Tale operazione deve essere eseguita di regola prima della messa in operatività dell'apparecchiatura, nonché ogniqualvolta siano apportati aggiustamenti o riparazioni al dispositivo, ed infine periodicamente, con cadenza almeno annuale, al fine di verificare la permanenza della correttezza della misurazione.

Ad avviso dello scrivente, una valida e corretta taratura deve essere effettuata al momento dell'effettiva messa in opera dell'apparecchio, posto che la procedura di installazione dello stesso può comportarne una manomissione ed un aggiustamento del dispositivo tale da poter potenzialmente incidere sulla correttezza della riferibilità delle misure effettuate con lo strumento *de quo*.

Per tali ragioni, deve concludersi che la documentazione di taratura allegata dal Comune di \_\_\_\_\_ non assolva in modo idoneo alla funzione di certificazione richiesta ai fini della validità e legittimità dell'accertamento, in quanto eseguita in epoca antecedente alla messa in operatività del dispositivo di rilevazione.

Parte ricorrente eccepisce inoltre la carenza di prova dell'effettuazione di valida verifica di funzionalità.

Al riguardo, va rilevato come il Comune di \_\_\_\_\_ non abbia provveduto alla produzione di alcun verbale di verifica di funzionalità.

E' ben vero che i verbali di contestazione opposti riportano l'affermazione che "*la cui funzionalità [dell'apparecchio] è stata verificata prima dell'uso*", ma tale dicitura rappresenta all'evidenza una mera clausola di stile, priva di riferimenti temporali precisi, e quindi di valore ed efficacia nulli.

Ricordiamo come l'obbligo di sottoporre tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura sia stato enunciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 113 dell'anno 2015.

L'obbligo di allegare prova dell'effettuazione di verifiche periodiche di funzionalità dei dispositivi di rilevazione automatica delle infrazioni al C.d.S. è stato quindi ripreso dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione.



La Suprema Corte, oltre a ribadire il principio enunciato dalla Consulta, ha affermato altresì l'inidoneità dell'attestazione di funzionalità contenuta nello stesso verbale di contestazione, "*non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultimo fede privilegiata*" (vedi Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 06/03/2023, n. 6579 (rv. 667010-01).

La funzione della verifica di funzionalità è appunto quella di attestare, con valore di piena prova ex art. 2700 c.c., la condizione di affidabilità ed efficienza dell'apparecchio, con preciso riferimento ad un determinato momento temporale. Essa va quindi attestata con autonomo verbale, contenente la puntuale indicazione del tempo, del luogo e delle modalità della verifica, dei suoi esiti e dei soggetti che la compiono.

Difettando tale autonomo atto, ovvero le specifiche indicazioni necessarie, la generica affermazione che la funzionalità del dispositivo sia stata "*verificata prima dell'uso*" inserita nello stesso verbale di contestazione risulta *tamquam non esset*, di valore nullo; a maggior ragione in un caso, come quello di specie, in cui la violazione è stata accertata da apparecchiatura automatica in assenza di agenti presenti all'accertamento, per cui la specificazione temporale e soggettiva risulta del tutto impossibile, anche in via indiretta o presuntiva.

Per tali ragioni, il suindicato motivo avanzato da parte ricorrente va accolto, con riferimento alla mancata allegazione di prova di idonea taratura, nonché di esecuzione di idonea verifica di funzionalità.

In definitiva, il ricorso va accolto alla luce della fondatezza dei suindicati motivi.

Gli ulteriori motivi d'opposizione vengono considerati assorbiti.

I verbali opposti vanno conseguentemente annullati.

Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda deduzione ed eccezione reietta

- 1) Accoglie il ricorso proposto da \_\_\_\_\_ e, per l'effetto
- 2) Annulla i verbali n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ opposti nel presente giudizio;
- 3) Condanna il Comune di \_\_\_\_\_ e alla refusione delle spese di lite in favore di \_\_\_\_\_, che liquida in € 250,00 per compensi ed € 43,00 per spese di contributo unificato giudiziario, oltre a rimborso forfettario in misura pari al 15%, Iva e Cpa come per legge se dovute.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Padova, li 13 novembre 2023.

Il Giudice di Pace

Dott. \_\_\_\_\_

